Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 29 luglio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1344**.

Autorizzazione al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bologna ad istituire, presso l'istituto « Aldini-Valeriani », una scuola per meccanici ortopedici ed ernisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bologna intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'istituto tecnico industriale « Aldini-Valeriani » sito in Bologna, via Castiglione n. 40, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di meccanico ortopedico ed ernista;

Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzato ad istituire, con sede presso l'istituto tecnico industriale « Aldini-Valeriani » di Bologna, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di meccanico ortopedico ed ernista, secondo il regolamento, i programmi d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esami annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 169. — IZZI

CONSORZIO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA DI BOLOGNA

(Regio decreto 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 82)

Regolamento del « corso triennale serale per meccanici ortopedici ed ernisti » per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ed ernista, ai sensi dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.

CAPITOLO I

Art. 1.

E' istituito un « corso triennale serale per meccanici ortopedici ed ernisti » a norma e per gli effetti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il corso ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico diretto ad una razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di meccanico ortopedico ed ernista.

Art. 2.

Il corso è gestito dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bologna che esercita le facoltà ed i poteri ad esso conferiti con decreto legislativo 1946 del 26 agosto 1935.

Art. 3.

Il corso si svolge presso l'istituto tecnico industriale « Aldini-Valeriani », via Castiglione, 40, Bologna, e precisamente nella parte del fabbricato di cui si allega la pianta planimetrica.

Le lezioni teorico-pratiche per gli ernisti vengono impartite presso l'ospedale policlinico « Sant'Orsola » di Bologna e precisamente nei locali di cui all'unita pianta planimetrica.

Art. 4.

L'insegnamento viene impartito in tre classi della durata di sette mesi per ciascuna classe.

La licenza rilasciata al termine del corso è valida ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sanitarie, articoli 99 e 140, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 5.

La direzione del corso è affidata ad un direttore il quale è responsabile del regolare svolgimento del corso stesso e convoca e presiede il collegio degli insegnanti. Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della regolarità dell'insegnamento.

Gli insegnanti teorici e pratici sono scelti dal presidente del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, anche su proposta

del direttore del corso. L'incarico di insegnamento è conferito annualmente con formale atto del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e può essere confermato.

Art. 6.

Il corso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della sanità e del Ministero della pubblica istruzione. La vigilanza del Ministero della sanità è esercitata a mezzo del medico provinciale oppure di funzionari appositamente incaricati a tal fine.

Art. 7.

Il consorzio darà annualmente pubblica notizia dell'apertura delle iscrizioni per l'ammissione al corso, con apposito tempestivo avviso.

All'avviso che sarà inviato preventivamente in visione al medico provinciale, verrà data adeguata diffusione.

Art. 8.

Un esemplare del presente regolamento sarà tenuto costantemente a disposizione per essere esibito a richiesta di tutti coloro che hanno interesse a consultarlo.

CAPITOLO II

Della ammissione al corso

Art. 9.

Le disponibilità per le ammissioni al corso degli allievi è stabilita nel numero massimo di venti posti per ciascuna classe.

Il 1° anno del corso potranno essere ammessi quegli allievi che siano in possesso della licenza di scuola media di 1° grado e che comprovino, mediante apposita attestazione e documentazione, di aver già esercitato di fatto per almeno tre anni l'attività di meccanico ortopedico ed ernista in proprio o presso un ospedale o presso medici specialisti ortopedici oppure presso meccanici ortopedici ed ernisti.

Nell'eventualità che il numero degli aspiranti (allievi) al primo anno del corso, come previsto dal comma precedente, superasse quello dei posti disponibili, rimane in facoltà del consorzio formare una graduatoria di merito per limitare la copertura dei posti medesimi, in base all'esame dei titoli - (titolo di studio - pratica di tirocinio - anzianità di età - stato di famiglia). A parità di condizioni hanno diritto di precedenza gli aspiranti coniugati e con prole.

I criteri di giudizio per la valutazione dei titoli e delle eventuali preferenze ai fini della formazione della graduatoria di merito saranno determinati da una commissione formata dal presidente del consorzio, dal presidente dell'Istituto ortopedico Rizzoli, dal direttore del consorzio e dal direttore del corso.

Art. 10.

La domanda di ammissione deve essere presentata in carta legale ed indirizzata al presidente del consorzio entro il termine che verrà fissato di anno in anno. Ad essa debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato generale penale;
c) certificato di buona condotta;
d) certificato di cittadinanza;
e) certificato degli studi compiuti;
f) fotografia in duplice copia;

tutti in carta legale ed autenticati od eventualmente legalizzati, come previsto dalle disposizioni in vigore. I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione. Si richiamano le norme di cui agli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Il direttore del corso ha facoltà di far sottoporre a visita medica, in qualunque momento, l'allievo e, ove risulti affetto da infermità, proporne al presidente del consorzio l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del presidente del consorzio è inappellabile.

Art. 12.

Le tasse scolastiche, salvo eventuali adeguamenti, sono fissate nel modo seguente:

Tassa di iscrizione e frequenza	L.	15.000 annue
Tassa di laboratorio	»	5.000 annue

Le tasse di cui al precedente comma debbono essere versate entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al corso.

L'allievo che entro tale periodo intendesse ritirarsi dalle lezioni, potrà farlo senza l'obbligo del versamento delle predette tasse.

Art. 13.

E' in facoltà della presidenza del consorzio per l'istruzione tecnica di concedere esenzioni totali o parziali del pagamento delle tasse di frequenza e di laboratorio degli allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in queste discipline, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglia bisognosa.

CAPITOLO III

Dell'insegnamento

Art. 14.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e che per ciascun anno scolastico avranno la durata di sette mesi. L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche complessivamente non potrà essere ammesso allo scrutinio di fine anno.

Art. 15.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

	Ore settimanali
Classe I:	—
Disegno meccanico e anatomico	2
Tecnologia	2
Anatomia	4
Igiene	1
Nozioni di chimica	2
Cultura generale ed educazione civica	2
Laboratorio	9
Classe II:	
Disegno meccanico e anatomico	1
Anatomia	4
Fisiologia	2
Ortopedia	4
Patologia	1
Nozioni di fisica	1
Laboratorio	9
Classe III:	
Ortopedia	4
Patologia	2
Radiologia	2
Chinesi-terapia	2
Laboratorio	10
Legislazione sanitaria	1
Conduzione aziendale	1

CAPITOLO IV

Degli esami e delle licenze di esercizio

Art. 16.

Al termine dell'anno scolastico sarà fatto dal collegio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi della 1ª e 2ª classe che non hanno riportato, in nessuna materia, una votazione inferiore ai sei decimi, vengono promossi alla classe superiore.

Coloro che hanno riportato in non più di due materie una votazione inferiore ai sei decimi, saranno ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale, in caso di insufficienze superiori a due, l'allievo sarà respinto.

Una stessa classe potrà essere frequentata soltanto per due anni; se alla fine del secondo anno, l'alunno non sarà promosso dovrà essere definitivamente allontanato dal corso.

Saranno ammessi agli esami finali, per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ed ernista, solo gli allievi che abbiano frequentato la terza classe e che abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, la media almeno di sei decimi.

Art. 17.

Gli esami finali avranno luogo in due sessioni: nella seconda metà del mese di maggio e nella prima decade di quello dell'ottobre successivo. Essi verteranno su tutte le materie di stu-

dio e consisteranno in una prova scritta e una prova orale. Per l'approvazione, l'allievo dovrà riportare la votazione di almeno sei decimi per ciascuna prova.

Gli allievi non approvati nella sessione di maggio potranno ripetere l'esame in quella dell'ottobre successivo purchè non abbiano riportato l'insufficienza (voto inferiore a sei decimi) in più di una delle tre prove d'esame.

Art. 18.

La commissione esaminatrice per gli esami di licenza è nominata dal Ministero della sanità ed è costituita:

a) da un rappresentante del Ministero della sanità, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designato dal provveditore agli studi di Bologna.

Copia del relativo provvedimento, a cura del provveditorato agli studi, sarà inviata, per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione;

c) dal direttore del corso;

d) dagli insegnanti delle materie di esame.

La commissione, il giorno stesso della prova scritta, redige tre temi dei quali viene data lettura agli esaminandi. Uno di essi sorteggerà uno dei tre temi e quello sorteggiato verrà assegnato per lo svolgimento, lasciando a disposizione quattro ore di tempo massimo.

Le prove pratiche saranno quattro e precisamente:

1) rilievo diretto sul paziente di misure o di modelli secondo la prescrizione medica;

2) esecuzione di prove di apparecchi in corso di allestimento;

3) applicazione degli apparecchi allestiti;

4) allestimento di apparecchio di protesi o di un apparecchio tutorio.

Per queste prove pratiche la commissione compila tre temi per ciascuna delle quattro prove. Un esaminando sorteggerà un terna per ogni prova. I quattro temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.

Il tempo massimo concesso per ciascuna prova non potrà superare le otto ore.

Di tutte le operazioni d'esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari di esame.

Art. 19.

In seguito al risultato favorevole degli esami, il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Per il rilascio della licenza da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ed ernista, l'interessato deve versare alla segreteria della scuola la tassa di licenza stabilita dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale n. 112 del 20 marzo 1953, che approva il testo unico delle tasse in materie di concessioni governative, e precisamente come stabilito al titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 maggio 1953).

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale ed ottenuto la licenza, è trasmesso al medico provinciale insieme ad un esemplare dei verbali d'esame, per essere inviato al Ministero della sanità.

Copia dell'elenco del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.

CAPITOLO V

Della disciplina

Art. 20.

Gli allievi che vengono meno ai propri doveri, dimostrando negligenza abituale e scarso profitto, assentandosi senza giustificato motivo dalle lezioni ed offendendo in qualsiasi modo la disciplina, l'ordine, il decoro e la morale sono soggetti all'ammonizione scritta.

Nei casi di grave indisciplina, di riprovevole condotta durante le lezioni ed esercitazioni pratiche o di recidiva nei fatti che hanno dato luogo a più ammonizioni scritte, gli allievi sono allontanati dalle lezioni per l'intero anno scolastico e conseguentemente esclusi dallo scrutinio finale senza diritto al rimborso delle tasse versate.

PROGRAMMA D'ESAME

Per il rilascio della licenza di abilitazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di meccanico ortopedico ed ernista, ai sensi degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

A) *Prova scritta*:

Consisterà nello svolgimento di un tema su un fatto di attualità o della stesura di una relazione su un argomento generico di carattere professionale.

La prova ha lo scopo di accertare la formazione mentale del candidato e la sua capacità di impiegare con correttezza e proprietà la lingua italiana.

Tempo massimo concesso ore quattro.

B) *Prove pratiche*:

Le prove pratiche saranno quattro e precisamente:

1) rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli secondo una prescrizione medica;

2) esecuzione di prove di congruenza di apparecchi in corso di allestimento;

3) applicazione degli apparecchi allestiti;

4) allestimento di un apparecchio di protesi e di un apparecchio tutorio.

I temi per ciascuna prova verranno sorteggiati da un esaminando. I quattro temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.

Il tempo concesso per lo svolgimento di ciascuna prova verrà stabilito dalla commissione esaminatrice, ma non potrà superare le otto ore.

Il voto è unico per le quattro prove pratiche e corrisponde alla media aritmetica dei voti conseguiti in ciascuna di esse. Per ottenere l'abilitazione il candidato dovrà avere riportato, per ciascuna delle quattro prove pratiche, una votazione non inferiore a sei decimi.

C) *Prova orale*:

Consisterà in un colloquio, di carattere prevalentemente tecnico, che avrà come principale argomento l'esame delle prove pratiche eseguite e dovrà accertare il possesso, da parte del candidato, delle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte del meccanico ortopedico ed ernista e specificatamente sulle materie fondamentali seguenti:

nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano;

nozioni sullo scheletro, anatomia delle ossa, le articolazioni, i muscoli, meccanismi del movimento;

nozioni di anatomia della regione addominale e crurale, meccanica ortopedica, le ernie, loro contenzione, vari tipi di apparecchiature e sistemi di applicazione;

elementi di igiene del lavoro.

Nonchè la conoscenza delle seguenti nozioni complementari:

determinazione del costo del lavoro professionale;

elementi di fisica limitatamente ai materiali occorrenti nell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ed ernista;

norme e disposizioni di legislazione sanitaria;

disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, con particolare riguardo a quella di meccanico ortopedico ed ernista.

Il colloquio dovrà accertare la buona preparazione generale e specifica del candidato, e dovrà svolgersi con l'ausilio di materiali e strumenti.

L'abilitazione sarà concessa a quei candidati i quali hanno riportato, per ciascuna delle suddette prove *a*), *b*) e *c*), una votazione non inferiore a sei decimi.

CORSO PER MECCANICI ORTOPEDICI ED ERNISTI

PROFILO PROFESSIONALE

Per tecnico « Ortopedico ed ernista » abilitato intendesi quel tecnico che sia in grado, attraverso l'interpretazione di una prescrizione medica e con il conseguente esame del paziente, di costruire almeno mediante l'utilizzo di parti semilavorate qualsiasi tipo di apparecchio tutore ortopedico o protesi, eseguendone le prove di congruità in modo che l'apparecchiatura così costruita corrisponda a quanto il medico specialista si era prefisso nella sua ordinazione.

CORSO SERALE TRIENNALE PER « MECCANICI ORTOPEDICI ED ERNISTI »

Quadro orario delle lezioni teorico-pratiche

	Ore settimanali
Classe I:	—
Disegno meccanico e anatomico	2
Tecnologia	2
Anatomia	4
Igiene	1
Nozioni di chimica	2
Cultura generale ed educazione civica	2
Laboratorio	9
Classe II:	
Disegno meccanico e anatomico	1
Anatomia	4
Fisiologia	2
Ortopedia	4
Patologia	1
Nozioni di fisica	1
Laboratorio	9
Classe III:	
Ortopedia	4
Patologia	2
Radiologia	2
Chinesi-terapia	2
Laboratorio	10
Legislazione sanitaria	1
Conduzione aziendale	1

Disegno meccanico e anatomico

Classe I: ore settimanali 2.

Elementi di proiezioni ortogonali - Sezioni, compenetrazioni e sviluppo di solidi.

Convenzioni unificate per il disegno tecnico.

Schizzo dal vero e riporto in scala di semplici pezzi meccanici.

Tecnologia

Classe I: ore settimanali 2.

Elementi di tecnologia generale.

Elementi di tecnologia applicata alla costruzione delle apparecchiature ortopediche in modo particolare alla costruzione delle protesi, busti ortopedici, calzature ortopediche e presidi vari.

Metodi e attrezzature delle resine e dei materiali plastici in genere.

Anatomia

Classe I: ore settimanali 4.

Cellula, tessuto, organo, apparato.

Principali tipi di tessuti (istologia).

Apparato locomotore: lo scheletro e le sue parti, i muscoli principali, le principali articolazioni.

Notizie sul cuore, arterie, vene, i capillari ed i linfatici.

Cenni sul sistema nervoso cerebro-spinale, concetti sintetici sul sistema nervoro anatomico.

Nozioni sull'apparato respiratorio, apparato digerente, apparato urinario.

Pelle e suoi annessi.

Gli organi dei sensi.

Nomenclatura delle principali glandole endocrine.

Note informative di embriologia.

Igiene

Classe I: ore settimanali 1.

Alcune utili cognizioni di igiene; la profilassi - il contagio - la contumacia - la disinfezione.

Nozioni del pronto soccorso.

Costituzione del corpo umano - sue funzioni - traumatismi più importanti.

Educazione stradale.

Antinfortunistica.

Nozioni di chimica

Classe I: ore settimanali 2.

Chimica generale e inorganica:

Materia - corpi - sostanze - fenomeni - proprietà dei corpi - atomi - molecole - corpi semplici e composti - miscugli e combinazioni.

Reazioni.

Leggi fondamentali della chimica.

Simboli - formule - equazioni chimiche.

Atomistica moderna (cenni).

Valenza - formule di struttura.

Metalli e metalloidi - nomenclatura chimica.

Idrogeno - ossigeno - azoto - acqua - aria.

Ossidi e anidridi - acidi e basi - sali.

Alogeni.

Fosforo - zolfo - sodio - calcio - potassio - bario - alluminio - rame - ferro - zinco - stagno - argento, ecc. e loro composti principali (cenni).

Chimica organica:

Gruppi funzionali.

Condensazione.

Idrati di carbonio.

Composti azotati - ammine - amidi - amminoacidi.

Serie aromatica - Idrocarburi aromatici.

Fenoli.

Alcoli aromatici.

Aldeidi e acidi aromatici.

Ammine aromatiche.

Sostanze proteiche (cenni).

Cultura generale ed educazione civica

Classe I: ore settimanali 2.

Studio pratico di correttezza e proprietà della lingua italiana.

Lettura e commento di poesie e prose moderne e di cultura relativa alla storia del Risorgimento ed alla vita delle industrie, dei traffici e delle scoperte.

Diritti e doveri del cittadino - Legislazione elementare del lavoro.

Disposizioni relative all'esercizio delle arti asiliarie delle professioni sanitarie, con particolare riguardo a quelle di meccanico ortopedico ed ernista.

Nozioni sindacali e previdenziali - Etica professionale.

Matematica e geometria:

Le quattro operazioni - frazioni - percentuali - proporzioni - sistema metrico decimale - regola di miscuglio e alligazione - pesi specifici - problemi relativi.

Richiami generali di geometria piana e solida - perimetri - aree e volumi.

Esercitazioni di laboratorio

Classe I: ore settimanali 9.

Esercitazioni elementari e dimostrative sulla lavorazione dei materiali impiegati in ortopedia:

acciaio - alluminio - cuoio - legno - gomma - ebanite - plexidur, ecc. Rilievi di modelli - Correzioni di modelli.

Disegno meccanico e anatomico

Classe II: ore settimanali 1.

Disegno anatomico dello scheletro.

Disegno d'insieme e particolari di apparecchi ortopedici: per la mano - la testa - il braccio - il bacino - il tronco - le gambe - il piede.

Anatomia

Classe II: ore settimanali 4.

Nozioni generali di anatomia estetica con esercitazioni in plastica.

Nozioni generali sulle ernie; ptosi e varici:

Definizione, etiologia e patogenesi delle ernie.

Ernie in particolare:

inguinali - crurali - ombelicali - della linea alba - otturatorie lombari e glutee - leparoceli ed ernie post-operatorie.

Anatomia patologica delle ernie (sacco e contenuto).

Riducibilità delle ernie: complicazioni - irriducibilità e sue cause - intasamento - strozzamento.

Riduzione delle ernie e pericoli delle manovre di riduzione - vari tipi di cinti erniari - tecnica di applicazione - inconvenienti e pericoli che possono derivare dall'uso del cinto e da errata tecnica di applicazione.

Ptosi - gastroptosi - ptosi viscerale (congenita - acquisita).

Ptosi renale - metodi di contenzione.

Varici.

Fisiologia

Classe II: ore settimanali 2.

Concetto di fisiologia.

Fisiologia delle cellule viventi e sue differenziazioni nei vari tessuti.

Sangue.
Apparato scheletrico e organi di movimento.
Fisiologia dell'apparato digerente e dell'addome rispetto alle sue pareti e al suo contenuto.
Fisiologia dell'apparato urinario.
Fisiologia dell'apparato genitale maschile e dell'apparato genitale femminile - cenni sull'apparato endocrino.
Fisiologia dell'apparato circolatorio e cordiocircolatorio.
Fisiologia degli organi di movimento con particolare riguardo alla visiologia del piede.
Addome, sue pareti e suo contenuto - punti deboli fisiologici delle pareti.
Apparato urogenitale.
Apparato vascolare venoso.

ORTOPEDIA

Classe II: ore settimanali 4.

Deformazione della colonna vertebrale e sue cause (scoliosi-cifosi-lordosi).
Vari tipi di scoliosi: congenita - rachitica - paralitica - pleurica - statica - abituale.
Vari tipi di cifosi: rachitica-osteo-malagica - da artrite deformante neurogena - dorso curvo giovanile, ecc.
Vari tipi di lordosi: neurogena - di compenso.
Anchilosi: vari tipi di anchilosi delle principali articolazioni.
Pseudo artrosi: vari tipi.
Lussazione congenita dell'anca: unilaterale - bilaterale - lussazione e valgo rachitico - ginocchio varo e valgo degli adolescenti - tibie curve - piede piatto congenito - tarsalgia del piede piatto doloroso.
Paralisi flaccide e spastiche: loro cause - paraplegia e piede piatto paralitico.
Variazione di lunghezza degli arti inferiori.

PATOLOGIA

Classe II: ore settimanali 1.

Concetto di patologia - di etiologia e di patogenesi - cenni di patologia generale (infiammazione - degenerazione - neoproduzione).
Principali alterazioni dei vasi e del sangue.
Patologia dell'addome.
Le ernie: definizione - etiologia - patogenesi - anatomia patologica delle ernie in generale. La sintomatologia soggettiva ed obbiettiva delle ernie in generale.
Le ernie in particolare: loro sedi principali - vari tipi di ernie inguinali - ernie crurali - ernie ombelicali.
Sedi più rare delle ernie.
Complicazioni delle ernie: strozzamento - incarceramento - ernie irriducibili - ernie giganti con perdita del diritto di domicilio.
Terapia protetica delle ernie con cinti erniali - sue indicazioni e sue limitazioni.
Vari tipi di cinti erniari - con pelota.
Cinti in rapporto ai vari tipi di ernie.
Trattamento speciale di alcune ernie:
Paparoceli postoperatori: principali sedi - vari tipi in rapporto al loro contenuto ed alla loro sede - terapia protetica dei laparoceli con apparecchi protettivi e correttivi.

NOZIONI DI FISICA

Classe II: ore settimanali 1.

Proprietà principali dei corpi solidi - liquidi aereiformi.
Cenni sulle azioni molecolari - termologia.
Cenni di ottica e acustica.
Elettrologia e magnetismo.
Nozioni di statica - cinematica e dinamica.
Le macchine semplici.
Resistenza dei metalli.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

Classe II: ore settimanali 9.

Esame costruttivo di apparecchi ortopedici e di protesi.

ORTOPEDIA

Classe III: ore settimanali 4.

Meccanica ortopedica - parte generale:

Apparecchi ortopedici: indicazioni e controindicazioni - applicazioni.
Funzione degli apparecchi ortopedici: azione di scarico - immobilizzante - contenitiva - correttiva - sostitutiva.
Punti anatomici favorevoli per l'applicazione degli apparecchi ortopedici - punti di appoggio e fissazione.
Assi articolati: articolazione scapolo-omerale - del gomito - radiocarpica - cosofemorale - del ginocchio - tibio tarsica del piede.
Equilibrio: atteggiamenti - stazione eretta - seduta - coricata.
Locomozione: meccanica dei movimenti - movimenti articolari al naturale ed articolazioni meccaniche.
Misura e disegni: altezza - perimetri e diametri - preparazione dei modelli.
Materiali e metodi di lavorazione:
Celluloide - cuoio - caucciù - fibra vulcanizzata - resine sintetiche - metalli - legni - gesso, ecc.
Costruzione degli apparecchi - foderi ed appoggi - articolazioni e meccanismi diversi - forze attive.
Apparecchi per la testa - per il tronco - per gli arti inferiori e superiori.
Uso dell'apparecchio - controllo e cura dei punti del corpo sottoposti a pressione - intolleranza.
Officine ortopediche (grandi e piccole) utensili e macchine - protesi e cinematica - protesi di lusso e protesi di lavoro.

Parte speciale:

Apparecchi per la cura della tubercolosi della colonna vertebrale - corsetti - modelli - punti di fissazione e di appoggio - meccanismo di azione - indicazioni e controindicazioni.
Apparecchi per processi morbosi non tubercolari e lesioni traumatiche del rachide - apparecchi per scoliosi - meccanismo di azione.
Apparecchi per immobilizzazione per la cura della tubercolosi degli arti - vari tipi di apparecchi - meccanismo di azione - indicazioni e controindicazioni - modelli.
Processi morbosi non tubercolari e lesioni traumatiche delle grandi articolazioni - tipi di apparecchi - meccanismo di azione - indicazioni e controindicazioni - modelli.
Apparecchi per deformità degli arti inferiori (consecutive a carico - ginocchio varo - tibie curve - piede piatto).
Tipi di apparecchi e modelli.
Calzature ortopediche: modelli - confezione della scarpa - tipi di calzature.
Presidi ortopedici: cinti - ventriere - calze elastiche - plantari - corsetti, ecc.

PATOLOGIA

Classe III: ore settimanali 2.

Ani contro natura e fistole intestinali.
Le sedi principali degli ani pretnaturali postoperatori - apparecchi protetici per la raccolta delle feci - loro uso ed applicazione.
Varicocele: concetto, etiologia e patogenesi - la sintomatologia del varicocele - suo trattamento protetico.
Idrocele: concetto - etiologia - patogenesi - la sintomatologia e segni obiettivi per il loro riconoscimento.
Ptosi viscerale: concetto di ptosi in generale, etiopatogenesi della ptosi in generale - la ptosi e la loro sintomatologia a secondo del viscere interessato - ptosi gastriche - ptosi generalizzate o malattie di Glemard - ptosi epatiche - ptosi renali - loro trattamento protetico con ventriere con o senza cuscinetto.
Vari tipi di cuscinetto per le ptosi gastriche - per le ptosi renali e per ptosi generalizzate.
Ritensione di orina: cenni di etiologia - patogenesi e anatomia patologica - terapia con cateteri - vari tipi di cateteri e loro riconoscimento - incontinenza urinaria e suo trattamento protetico.

RADIOLOGIA

Classe III: ore settimanali 2.

Elementi di fisica dei raggi X - produzione - impiego dei raggi X - le sostanze radioattive.
Lo scheletro osseo: elementi di anatomia radiografica generale normale.
Alterazioni fondamentali delle ossa.
Malattie che decorrono con rarefazione ossea (osteopatie osteoporotiche).
Malattie che decorrono con aumento della densità ossea (osteopatie condensanti o sclerotiche).
Malattie che decorrono con d'istruzione dell'osso (osteopatie osteolitiche).
Malattie caratterizzate dalla associazione di alterazioni ossee fondamentali.

Lesioni traumatiche dello scheletro (fratture - distacchi - epifisari - lussazioni).
Deformità scheletriche.
Quadro radiologico delle osteodistrofie e osteodisplasie.
Quadro radiologico delle deformità congenite e acquisite dallo scheletro.
Quadro radiologico delle flogosi ossee.
Quadro radiologico delle alterazioni ossee emonlifopatie e reticoloendoteliosi.
Quadro radiologico dei tumori delle ossa.
Quadro radiologico delle lesioni traumatiche dello scheletro.
Quadro radiologico delle artropatie acute e croniche.
Semeiotica radiologica del torace normale.
Semeiotica radiologica dell'ombra cardiovascolare in condizioni normali.
Semeiotica radiologica dell'apparato digerente in condizioni normali.
Elementi fondamentali di radiobiologia e radioterapia.
Nozioni ed indicazioni fondamentali dei trattamenti radioterapici nelle varie malattie.

CHINESI-TERAPIA

Classe III: ore settimanali 2.
La terapia fisica (generalità).
Il calore.
L'idroterapia - l'elettroterapia - alta e altissima frequenza (microonde - fototerapia - ultrasuoni).
Il massaggio - chinesiologia - chinesi-terapia.
Manipolazioni e trazioni vertebrali.
Riabilitazione del motuleso (concetti generali).

Parte speciale:
Paralisi del sistema nervoso centrale:
1) paralisi cerebrali infantili;
2) emiplegia;
3) paraplegia e tetraplegia.
Paralisi del sistema nervoso periferico delle cellule radicolari anteriori alla placca neuromuscolare della poliomielite alle distrofie muscolari.
Ortopedia: torace - colonna vertebrale - arti inferiori - arti superiori - traumatologia - apparato respiratorio - otorinolaringologia (terapia inalatoria, meccaniche, ecc.).

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

Classe III: ore settimanali 10.
Esercitazioni varie.
Costruzione di particolari di apparecchi.
Prova e messa a punto di apparecchi.
Apparecchi di contenzione.
Rilievi di misure.
Confezione e prova.

LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III: ore settimanali 1.
Ordinamento della sanità pubblica in Italia.
Testo unico delle leggi sanitarie, con particolare riguardo al titolo II, capo I, articoli 99 e 140, regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631.

CONDUZIONE AZIENDALE

Classe III: ore settimanali 1.

Elementi di computisteria.
Il commercio.
Misure decimali e numeri complessi.
La compravendita.
Titoli di credito.
Interesse e sconto.
Conti correnti.
Metalli nobili e monete.
Il cambio.
Fondi pubblici e privati.
Organizzazione dell'azienda.
Distribuzione del lavoro.
Controllo.
Acquisto del materiale.
Magazzino.
Personale.
Arte del vendere - pubblicità.
Corrispondenza commerciale.
Contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Elementi di contabilità.
Determinazione del prezzo di costo.
Tenuta dei libri contabili - inventario.
Esempi di contabilità di una piccola azienda.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. 537.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », con sede in Ancona, ad acquistare un immobile.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », con sede in Ancona, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di lire 236.800.000, un appezzamento di terreno sito nel comune di Genova, distinto in catasto al foglio n. 43, partita 1245, nn. 461, 462, 463, 418 parte, 476, 477 parte, catasto fabbricati partita n. 2465, mapp. 478.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 176. — SPAGNOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 538.

Modificazioni agli articoli 1 e 4 dello statuto della fondazione di religione, denominata « Ente nazionale aiuto morale e sociale », con sede in Roma.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 4 dello statuto della fondazione di religione, denominata « Ente nazionale aiuto morale e sociale » - E.N.A.M.S., con sede in Roma, concernenti la previsione di svolgere anche attività sanitaria ed una diversa modalità della nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 187. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5, Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il dott. Pasquale Pastore, quale direttore generale del Ministero della difesa;

Considerato che il dott. Pastore, a seguito della intervenuta nomina a consigliere della Corte dei conti, è cessato dall'incarico di direttore generale del Ministero stesso;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina, in sostituzione

del dott. Pastore, del dott. Giuseppe Guillot, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei quattordici direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Guillot, direttore generale degli impiegati civili del Ministero della difesa, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Pasquale Pastore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 203

(7133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1970.

Nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1969 e 18 dicembre 1969, con i quali è stato affidato al prof. Gian Alberto Dell'Acqua l'incarico di commissario straordinario della Biennale di Venezia fino al 30 giugno 1970;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal predetto prof. Dell'Acqua;

Considerato che è tuttora in corso, in sede legislativa, l'esame del nuovo ordinamento della Biennale di Venezia;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di affidare ancora la gestione dell'Ente ad un commissario straordinario al fine di assicurare lo svolgimento della normale attività;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Filippo Longo è nominato, fino al 30 settembre 1970, commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » per provvedere alla ordinaria amministrazione ed assicurare lo svolgimento delle manifestazioni che l'ente è chiamato ad attuare secondo i propri fini istituzionali, in sostituzione del prof. Gian Alberto Dell'Acqua, dimissionario.

Il prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7214)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1970.

Misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1971 a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 23271 di prot., del 24 luglio 1970, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1969-30 giugno 1970, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 161,42 con un aumento, quindi, del 61,42 per cento;

Considerata le necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1971, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 61 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1971, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di L. 24.400 per il personale statale in attività di servizio e di L. 19.520 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 266

(7449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

In calce al decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970 « Proroga dell'incarico del commissario e conferma del vice commissario dell'E.N.A.L. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 25 luglio 1970, dove è scritto: « Registro n. 9 Presidenza .....» leggasi: « Registro n. 4 Presidenza .....».

(7478)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di un consulente e di uno specialista delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1970, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di un nuovo consulente effettivo e di un nuovo specialista effettivo.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute negli Avvisi pubblicati nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(7068)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Giancarlo Chiarini, nato a Modena il 17 agosto 1925, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 31 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del predetto certificato a consegnarlo all'Università di Genova.

(7101)

Il dott. Enrico Gallo, nato a Boscoreale il 19 giugno 1932, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 20 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(7102)

Il dott. Luciano Susini, nato a Parma il 25 gennaio 1924, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 22 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(7103)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma di abilitazione professionale

Il dott. Giuseppe Pracanica, nato a Ganzirri (Messina) il 28 aprile 1934, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 18 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(7000)

Smarrimento di diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Nicola Aldo Corbascio, nato a Castellana Grotte (Bari) il 21 marzo 1928, ha dichiarato di aver smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari il 25 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(7099)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7265)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7266)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970 il comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7267)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970 il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.212.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7268)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970 il comune di S. Lorenzo Isontino (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.253.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7269)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7270)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7271)

Autorizzazione al comune di Villanova Tulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 il comune di Villanova Tulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi delli'mporto del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 27 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,05	629 —	629,03	629,10	628,95	629,05	629,10	629,10	629,05	629,05
Dollaro canadese	610,10	610,32	610,25	610,30	609,10	610,12	610,50	610,30	610,10	610 —
Franco svizzero . .	146,39	146,41	146,45	146,455	146,30	146,38	146,47	146,455	146,39	146,40
Corona danese . .	83,89	83,88	83,90	83,90	83,85	83,89	83,89	83,90	83,89	83,90
Corona norvegese . . .	88,07	88,06-	88,085	88,08	88,10	88,07	88,075	88,08	88,07	88,05
Corona svedese .	121,27	121,25	121,25	121,275	121,20	121,87	121,27	121,275	221,87	121,25
Fiorino olandese	174,45	174,60	174,60	174,65	174,70	174,75	174,635	174,65	174,74	174,60
Franco belga .	12,67	12,676	12,68	12,6770	12,67	12,86	12,6755	12,6770	12,87	12,67
Franco francese	114,07	114,04	114,10	114,075	114 —	114,05	114,06	114,075	114,07	114,05
Lira sterlina	1502,75	1502,52	1502,25	1502,90	1502,375	1502,75	1502,85	1502,90	1502,75	1502,70
Marco germanico . . .	173,32	173,23	173,25	173,29	173,10	173,30	173,285	173,29	173,32	173,25
Scellino austriaco . .	24,38	24,37	24,38	24,3840	24,35	24,38	24,3825	24,3840	24,38	24,38
Escudo portoghese . .	21,98	21,97	21,98	21,98	22 —	21,98	21;97	21,98	21,98	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,03	9,045	9,0420	9 —	9,04	9,0425	9,0420	9,04	9,03

Media dei titoli del 27 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	97,375
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	73,90
» 5 % (Ricostruzione) . . .	82,90
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	77,375
» 5 % (Città di Trieste)	76,875
» 5 % (Beni esteri)	72,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	78,50
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	92,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88,30
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	95,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	610,40
Franco svizzero	146,462
Corona danese	83,895
Corona norvegese	88,077
Corona svedese	121,272
Fiorino olandese	174,642
Franco belga	12,676
Franco francese	114,067
Lira sterlina	1502,875
Marco germanico	173,287
Scellino austriaco	24,383
Escudo portoghese	21,975
Peseta spagnola	9,042

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente e di un componente effettivo della commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio successivo, con il quale è stata nominata la commissione degli esami per la iscrizione nello albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1970;

Letta la lettera, con la quale il dott. Alfredo Arienzo, componente supplente della predetta commissione, ha chiesto di essere sostituito in tale incarico, a causa dei precedenti suoi impegni;

Poichè si ravvisa necessaria la sostituzione del dott. Alfredo Arienzo;

Letto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003;

Decreta:

Il dott. Cesare Moscone, consigliere della Corte di cassazione, è nominato, a modifica del decreto ministeriale 16 aprile 1970, componente supplente della commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, in sostituzione del dott. Alfredo Arienzo; il dottor Carlo Maria Pratis, consigliere della Corte di cassazione, è nominato componente effettivo della commissione stessa, in sostituzione del dott. Cesare Moscone.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1970
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 22

(7046)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a sei posti di operaio permanente di seconda categoria, con la qualifica di meccanico, nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Considerato che nel ruolo degli operai sono stati effettuati gli accertamenti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaio permanente di seconda categoria, con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compresa fra i 18 anni e i 35 anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) essere in possesso della patente di guida almeno della categoria *B*.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

b) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

d) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

e) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

m) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei deceduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

n) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

o) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, articolo 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio e della patente di guida richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) l'idoneità fisica al lavoro e al servizio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del capo del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico da effettuare secondo le modalità stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di sette decimi.

Art. 6.

Prova di esame e comunicazione

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame sarà comunicata ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 5 debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nell'esperimento pratico.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'amministrazione accerta d'ufficio i requisiti della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il certificato di compimento dell'istruzione obbligatoria in originale o in copia;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) copia autenticata della patente di guida;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente. Anche candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso la capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

8) certificato rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) copia autentica della patente di guida come al n. 6) del primo comma;

4) certificato medico come al n. 8) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana e il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione

del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare n. 5000 del primo agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di 2ª categoria nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di meccanico.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il giudizio sia ancora sfavorevole i vincitori saranno licenziati con diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due funzionari del ruolo del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri;

espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1970
Registro n. 5 *bilancio Trasporti, foglio n.* 33

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizi affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . .(provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sei posti di operaio permanente di 2ª categoria con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto allo aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di presso . di essere in possesso della patente di guida categoria . . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Firma (1) . . . .

Data . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7075)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1969, n. 2121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1969, n. 255 e nel 6° Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 10 ottobre 1969, parte seconda, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di consentire una migliore e più adeguata selezione attraverso una più vasta partecipazione di concorrenti;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a trentotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 31 maggio 1969, numero 2121, di cui alle premesse, sono riaperti per un periodo di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso dovranno essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal succitato decreto ministeriale del 31 maggio 1969, n. 2121.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 397

(7136)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento per la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938;

Viste le deliberazioni del presidente del suddetto istituto, in data 6 aprile e 5 giugno 1970 in ordine al concorso a un posto di comandato presso la scuola medesima, pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 101 del 22 aprile 1970 e n. 158 del 25 giugno 1970;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra indicato è composta come segue:

Presidente:

Accame prof. Silvio, presidente dell'Istituto italiano per la storia antica.

Membri:

Vitucci prof. Giovanni, ordinario di storia romana presso l'Università di Roma;

Barbieri prof. Guido, ordinario di antichità greche e romane presso l'Università di Napoli.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'istituto.

Roma, addì 11 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

(7242)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rettifica del nome di un componente la commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1970, registro n. 4 Sanità, foglio n. 316, con il quale il prof. Enrico Andreucci, ordinario di scienze e patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Pescia, veniva nominato, su designazione del Ministero della pubblica istruzione, membro della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, bandito con decreto ministeriale 18 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 215;

Vista la lettera in data 19 maggio 1970, con la quale il citato prof. Andreucci comunica al predetto istituto che il proprio nome è Ennio e non Enrico;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del nome del predetto prof. Andreucci;

Decreta:

Il nome del prof. Enrico Andreucci, membro della commissione esaminatrice di cui alle premesse è rettificato in Ennio.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità, è incaricato dall'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 16

(7145)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 184 del 28 gennaio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario comunale delle condotte di Pomarance e Montecatini Val di Cecina;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 63 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità della prefettura e del medico provinciale di Pisa, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

D'Amore dott. Francesco, vice prefetto vicario della prefettura di Pisa;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mennucci dott. Elio, veterinario condotto di S. Giuliano T.

Segretario:

Berni prof. dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Pomarance e Montecatini Val di Cecina.

Pisa, addì 14 luglio 1970

(7146) *Il veterinario provinciale*: CALDERISI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.